



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N.179 DEL 16.11.2017

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.p.a. "ITALGAS" DELLE SOMME RESIDUE DEL SAL FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della Legge 28/11/1980 n. 784 (modificata dalla Legge 29/10/1987 n. 445), che prevede la concessione ai Comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno;

VISTO l'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 09/01/1991 n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;

VISTA la Legge 07/08/1997 n. 266 recante "*Interventi urgenti per l'economia*", che all'art. 9 ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno di cui all'art. 11 della Legge n. 784/80;

VISTE le delibere CIPE del 25/10/84, del 18/12/86 e dell' 11/02/88 con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione della stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziato;

VISTA la delibera CIPE del 30/06/99 pubblicata sulla G.U. n. 218 del 16/09/99 recante le nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno – Criteri per la ripartizione dei finanziamenti e direttive per l'istruttoria delle domande di ammissione ai benefici della Legge 784/80, integrata e modificata dall'art. 9 della Legge 07/08/97 n. 266 e dall'art. 28 della Legge 17/05/99 n. 144;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 30/01/1989 con la quale è stata affidata alla società Italgas Sud s.p.a. di Napoli, per una durata di anni trenta, la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, ai sensi del T.U. 15/10/1925, con la convenzione relativa alla concessione del pubblico esercizio di distribuzione del gas nel comune di Fagnano Castello;

VISTO che la società Italgas Sud S.p.a. di Napoli è stata incorporata dalla Società Italiana per il Gas S.p.A. di Torino, giusto atto di fusione iscritto al rep. 59073 del 21/12/1993, a rogito del notaio Giancarlo Grassi Reverdini da Torino;

VISTA la delibera di G.C. n. 21 del 8/03/2000 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'impianto di rete di distribuzione gas naturale nel territorio comunale;

VISTA la delibera di G.C. n. 22 del 20/03/2008 con la quale è stato approvato il progetto di variante dell'impianto di rete di distribuzione gas naturale nel territorio comunale;

VISTA l'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0010167 del 05/06/2008;

VISTO il relativo decreto di concessione alle agevolazioni finanziarie n. 79927 del 31/07/2008 emesso dal Ministero del Tesoro in favore del Comune di Fagnano Castello; che ha modificato il precedente decreto di concessione n. 29374 del 25.3.2003.

VISTO che a causa dei recenti movimenti franosi che hanno interessato il comune di Fagnano Castello la Snam Rete Gas non può procedere alla realizzazione con la posa dei propri metanodotti del punto di riconsegna del gas metano nella zona individuata dal progetto;

VISTA la nota prot. n. 10124DEF0404 del 04/05/2010 con la quale la Italgas, in conseguenza al sopravvenuto impedimento tecnico, per poter dare inizio ai lavori di costruzione della rete ha sottoposto al Comune la soluzione tecnica più idonea che prevedeva la interconnessione della rete gas cittadina con quella dei limitrofi comuni di Malvito e Santa Caterina Albanese, per cui la rete di distribuzione veniva alimentata dall'impianto di prelievo e decompressione del gas ubicato nel Comune di Malvito;

CHE per poter procedere alla interconnessione delle condotte Italgas ha sviluppato, per un valore economico equivalente, la rete per 2.350 metri (di cui 1.000 ricadenti in località Fontana di Sole di Fagnano Castello e 1.350 metri ricadenti nel Comune di Santa Caterina Albanese) ed ha realizzato, con assunzione totale delle spese, circa ulteriori 1.200 metri necessari al completamento della interconnessione delle reti;

CHE, inoltre, sono stati posati ulteriori 1.400 metri di rete di distribuzione nel concentrico urbano garantendo in tal modo la possibilità di accesso al servizio gas ad un numero maggiore di cittadini;

VISTA la nota prot. n. 1881/10 del 11/05/2010 con la quale il Comune di Fagnano Castello ha accolto la proposta di Italgas di variazione al progetto approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2008;

VISTO che per la parte dei terreni interessati alla realizzazione delle opere previste soggetti a vincoli storici, archeologici, ambientali e paesaggistici sono/saranno richieste le relative autorizzazioni alle competenti Soprintendenze;

CONSIDERATO che le opere sono di interesse pubblico e che le stesse figurano come opere di urbanizzazione primaria a scala comunale e sono ritenute indispensabili per i cittadini;

VISTA la delibera della G.C. n. 43 del 13.7.2010 con la quale si approvava la variante al progetto esecutivo con le seguenti risultanze:

TECNICHE		
Progettazione	61.218,59	
Direzione Lavori	46.748,74	
Contabilità Lavori	23.207,97	
Collaudo	3.733,42	
Coord. Progettazione	16.695,98	
Coord. Esecuzione lavori	27.826,64	
Onorario per studio impatto ambientale	9.186,17	
TOTALE TECNICHE		188.617,51
TERRENI		
Acquisto terreni, servitù. Etc	33.569,14	33.569,14
LAVORI		
Condotta esterna	344.665,15	
Impianti di riduzione	36.410,22	
Rete urbana	978.307,18	
Diramazioni stradali	226.479,82	
Allacciamenti (80%)	167.312,80	
Misuratori	95.036,00	
Impianto di telecontrollo e teleallarme	24.531,70	
TOTALE LAVORI		1.872.742,87
CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO		
Contributo allacciamento Snam	-	-
TOTALE PROGETTO		2.094.929,52

RILEVATO che i lavori hanno avuto inizio e sono stati ultimati;

VISTA la relazione di COLLAUDO, presentata il 27.2.2015 dal collaudatore ing. Arena Raffaele, il cui incarico è stato conferito con delibera di G.C. n. 44 del 16.4.2013;

VISTA la documentazione finale di spesa trasmessa con nota prot. n15103FIN006 dalla società concessionaria – ITALGAS spa - assunta in data 15.4.2015 PROT. 1310 con gli atti ivi allegati: SAL finale, certificato di pagamento, verbale del collaudatore, relazione della direzione di lavori, planimetrie delle opere realizzate;

VISTA la determina n. 174 del 6.10.2015 di approvazione collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione della rete del Gas Metano nel comune di Fagnano Castello;

VISTA la nota dell'Italgas prot. 16064FIN007 del 4.3.2016 ed assunta al prot. 974 del 8.3.2016 circa il trasferimento di somme erogate dalla cassa dd.pp.;

VISTA la nota prot. n502954 del 19.2.2016 Cassa Depositi e Prestiti di somministrazione somme pari ad € 371.072,61

RILEVATO che l'ITALGAS S.p.a. ha trasmesso il SAL FINALE a firma dalla direzione lavori ing. Sirianni Giuseppe;

VISTO il certificato di pagamento al SAL finale.

CONSIDERATO che le somme erogate dalla CC.DD.PP. pari ad € 371.072,61 dovevano essere trasferite all'ITALGAS S.p.a, in forza degli impegni assunti in convenzione e per come previsto dalla legge 28.11.1980 n. 784 e s.m.i;

VISTA la relazione della Polizia locale del 8.03.2016 prot. 65 P.L. dalla quale si rilevava, in alcuni tratti stradali interessati dai lavori di posa della tubazioni del gas metano, il ristagno di acque piovane dovuto all'abbassamento della sede stradale, nonché il distacco di alcune pietre laviche in P.tta Eduardo Barone, a suo tempo rimosse per l'attraversamento della rete del gas, il cui riposizionamento non era stato evidentemente eseguito a regola d'arte;

CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra interessavano la Via Don Bosco, (di fronte la stazione del Corpo Forestale Dello Stato), la Via A. De Gaspari, dall'abitazione Portella in più punti, fino ad arrivare all'altezza del centro anziani alla Via A. Gramsci, la Via F.lli Rosselli, all'incrocio con Via San Francesco di Paola ed la Via Mafalda Di Savoia, dall'abitazione del sig. Cozza Michele fino a Via Della Liberazione;

RILEVATO che la situazione arrecava gravi disagi agli abitanti ed ai veicoli;

VISTA la comunicazione via pec dell'ITALGAS S.p.a. del 4.3.2016, assunta al prot. n. 947 in pari data, di accredito al comune da parte della CC.DD.PP. della somma di € 371.072,61 relativa al SAL finale.

RITENUTO che il comune di Fagnano Castello, per i lavori evidentemente non eseguiti a perfetta regola d'arte da parte di ITALGAS SPA, si vedeva costretto ad eseguire, a proprie spese, i necessari interventi di ripristino della sede stradale, riservandosi il diritto di rimborso da parte della medesima ITALGAS SPA;

CHE, considerati i tratti di strada su cui intervenire per il ripristino, si riteneva prudente veicolare una parte delle somme da trasferire all'ITAL GAS Spa ed appariva equo vincolare la somma di € 100.000,00, trasferendo così all'ITAL GAS Spa la sola somma di € 271.072,61;

VISTA la Determina n.26 del 9.03.2016 con la quale è stata trasferita in favore della società ITALIANA PER IL GAS la somma di € 271.072,61 già erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti ed incassata da questo Ente, trattenendo la somma di € 100.000,00 che il Comune di Fagnano Castello avrebbe utilizzato per il rifacimento del manto stradale qualora non avesse provveduto direttamente la società ITALGAS S.p.a.;

CONSIDERATO che, contattata telefonicamente la società ITALGAS Spa al fine di concordare un sopralluogo congiunto per definire il flusso procedurale da adottare nonché le fasi operative degli interventi di ripristino, con nota del 14.07.2016 prot. n.2898 questo Responsabile del Servizio trasmetteva alla medesima ITALGAS S.p.a. computo metrico estimativo dei lavori di ripristino dei tratti stradali interessati dalla realizzazione della rete di distribuzione del gas dell'importo complessivo di € 55.044,10 oltre IVA come per legge;

RILEVATO che con nota del 30.09.2016, acquisita al prot. n.4096 del 5.10.2016, la società ITALGAS S.p.a., a seguito del sopralluogo congiunto tecnici Italgas/UTC esperto in data 14.09.2016, comunicava a questo Ente che, nei tratti stradali in cui si erano riscontrate le problematiche sopra descritte e specificati nella medesima nota del 30.09.2016, avrebbe provveduto a totale carico della società a realizzare i lavori di ripristino consistenti nella scarifica del manto di usura preesistente, nella verifica del binder con eventuale ricarica e nel rifacimento del manto di usura secondo le nuove prescrizioni impartite dall'UTC;

CHE i lavori di ripristino della sede stradale nei tratti in cui si erano riscontrate le problematiche sopra descritte e specificati nella richiamata nota prot. n.4096 del 5.10.2016, sono stati eseguiti dalla società ITALGAS S.p.a. a perfetta regola d'arte, impiegando materiali idonei e senza che si siano verificati danni verso terzi;

RITENUTO, pertanto, di dover trasferire in favore della società ITALGAS S.p.a. la somma di € 100.000,00 che il Comune di Fagnano Castello, con Determina n.26 del 9.03.2016, aveva trattenuto e che sarebbe stata utilizzata per il rifacimento del manto stradale qualora non avesse provveduto direttamente la società ITALGAS S.p.a.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di trasferire**, come in effetti trasferisce, in favore della società ITALGAS S.p.a. la somma di € 100.000,00 già erogati dalla Cassa D.P. ed incassati da questo Ente, precedentemente trattenuta con Determina n.26 del 9.03.2016 per essere utilizzata per l'esecuzione dei lavori di ripristino descritti in premessa qualora non avesse provveduto direttamente la società ITALGAS S.p.a.;
- 2) **Di accreditare** la somma pari ad € 100.000,00 sul C/C bancario presso INTESA – SAN PAOLO - IBAN: IT90 0030 6901 0001 0000 0069 577 intestato a ITALGAS RETI S.p.a.;
- 3) **Di dare atto che** l'importo complessivo di € 100.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap.3560 RR.PP. ;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza;

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Catia PANTALENA

